

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
	Regolamento (CE) n. 1789/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
*	<b>Regolamento (CE) n. 1790/2002 della Commissione, dell'8 ottobre 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili</b>	3
*	<b>Regolamento (CE) n. 1791/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Marocco prima dell'importazione nella Comunità europea</b> .....	7
*	<b>Regolamento (CE) n. 1792/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che deroga al regolamento (CE) n. 449/2001 per quanto riguarda la domanda di aiuto anticipato per i pomodori per la campagna 2002/03</b> .....	9
*	<b>Regolamento (CE) n. 1793/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato</b> .....	11
*	<b>Regolamento (CE) n. 1794/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 1249/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04</b> .....	13
*	<b>Regolamento (CE) n. 1795/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato</b> .....	15
*	<b>Regolamento (CE) n. 1796/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1491/2002 recante modalità di applicazione delle misure specifiche per il vino istituite dai regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio a favore delle regioni ultraperiferiche</b> .....	19



Regolamento (CE) n. 1797/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso .....	20
Regolamento (CE) n. 1798/2002 della Commissione, del 9 ottobre 2002, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate .....	23
<b>Corte di giustizia</b>	
* <b>Modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia, del 17 settembre 2002</b> .....	24
<hr/>	
II <i>Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità</i>	
<b>Commissione</b>	
2002/778/CE:	
* <b>Decisione della Commissione, del 9 aprile 2002, relativa al regime di aiuti C 74/2001 (ex NN 76/2001) a cui il Belgio ha dato esecuzione e al regime di aiuti al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore del settore dei diamanti <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2002) 1345]</b> .....	25
<hr/>	
<b>Rettifiche</b>	
* <b>Rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 158 del 30.6.2000)</b> .....	35

(<sup>1</sup>) Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1789/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 9 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	68,3
	096	44,6
	999	56,5
0707 00 05	052	92,6
	999	92,6
0709 90 70	052	82,6
	999	82,6
0805 50 10	052	59,7
	388	64,0
	524	62,2
	528	53,5
0806 10 10	999	59,9
	052	110,3
	064	124,7
	400	208,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	147,7
	096	41,3
	388	127,7
	400	59,1
	512	89,3
	804	76,4
0808 20 50	999	78,8
	052	95,3
	999	95,3

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1790/2002 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 ottobre 2002**

**che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2002.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	—	—	—	—
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	18,77	139,43	170,63	11,81
1.40	Agli 0703 20 00	152,88	1 135,68	1 389,78	96,16
1.50	Porri ex 0703 90 00	80,00	594,28	727,25	50,32
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,65	502,53	34,77
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	41,13	305,53	373,90	25,87
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,33	558,44	38,64
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	42,28	314,08	384,35	26,59
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,24	821,43	56,84
1.130	Carote ex 0706 10 00	34,84	258,81	316,72	21,91
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	132,46	983,98	1 204,14	83,32
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	409,95	3 045,30	3 726,67	257,86
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	95,68	710,76	869,79	60,18
1.170.2	Fagioli (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	54,23	402,85	492,98	34,11
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 171,77	1 433,95	99,22
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	460,24	3 418,90	4 183,87	289,49
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	372,37	2 766,15	3 385,07	234,22
1.210	Melanzane 0709 30 00	109,01	809,76	990,95	68,57

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	100,48	746,42	913,42	63,20
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	1 043,98	7 755,23	9 490,43	656,67
1.240	Peperoni 0709 60 10	99,88	741,94	907,94	62,82
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	102,82	763,81	934,71	64,67
2.10	Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 310,98	1 604,31	111,01
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	133,90	994,70	1 217,27	84,23
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	210,38	1 562,82	1 912,49	132,33
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	156,38	1 161,69	1 421,62	98,37
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	45,97	341,49	417,89	28,92
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	43,02	319,59	391,10	27,06
2.60.3	— altre 0805 10 50	43,98	326,71	399,80	27,66
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	93,65	695,68	851,33	58,91
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	87,53	650,22	795,70	55,06
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	81,16	602,91	737,81	51,05
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	54,73	406,54	497,50	34,42
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche 0805 50 90	133,35	990,62	1 212,27	83,88
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	33,12	246,03	301,08	20,83
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	61,68	458,19	560,71	38,80

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	—	—	—	—
2.110	Cocomeri 0807 11 00	44,68	331,91	406,17	28,10
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	63,32	470,37	575,61	39,83
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	126,69	941,13	1 151,70	79,69
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi ( <i>Pyrus pyrifolia</i> ), Pere — Ya ( <i>Pyrus bretschneideri</i> ) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	149,44	1 110,12	1 358,50	94,00
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	596,40	4 430,36	5 421,63	375,14
2.170	Pesche 0809 30 90	114,50	850,56	1 040,87	72,02
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	114,50	850,56	1 040,87	72,02
2.190	Prugne 0809 40 05	119,27	886,00	1 084,24	75,02
2.200	Fragole 0810 10 00	131,51	976,92	1 195,50	82,72
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 683,03	3 283,34	227,18
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	614,33	4 563,55	5 584,63	386,41
2.220	Kiwis ( <i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	164,27	1 220,29	1 493,33	103,33
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	188,40	1 399,56	1 712,71	118,51
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	353,06	2 622,71	3 209,53	222,07
2.250	Litchi ex 0810 90 30	320,43	2 380,29	2 912,88	201,55

**REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2002****recante riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili agli ortofrutticoli freschi realizzate in Marocco prima dell'importazione nella Comunità europea**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2379/2001 <sup>(4)</sup>, stabilisce che la Commissione può concedere ai paesi terzi che lo richiedano il riconoscimento delle operazioni di controllo di conformità da essi svolte prima dell'importazione nella Comunità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001.
- (2) Il 2 agosto 2001 le autorità marocchine hanno trasmesso alla Commissione una domanda di riconoscimento dei controlli realizzati dall'Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE) sotto la responsabilità del ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e delle acque e foreste. Nella domanda si afferma che detto servizio dispone del personale, del materiale e delle attrezzature necessari alla realizzazione dei controlli, che esso utilizza metodi equivalenti a quelli previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1148/2001 e che gli ortofrutticoli freschi esportati dal Marocco verso la Comunità devono rispettare le norme di commercializzazione comunitarie.
- (3) I dati trasmessi dagli Stati membri ai servizi della Commissione indicano che, nel periodo 1997/2000, le importazioni di ortofrutticoli freschi in provenienza dal Marocco hanno presentato un'incidenza relativamente bassa di non conformità alle norme di commercializzazione.
- (4) I rappresentanti dei servizi di controllo marocchini partecipano regolarmente da molti anni ad attività di formazione e seminari organizzati da diversi Stati membri. Essi hanno anche partecipato sporadicamente a iniziative internazionali sulle norme di commercializzazione degli

ortofrutticoli, in particolare nel quadro del gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.

- (5) Sulla scorta dei dati raccolti, è opportuno ritenere che il rispetto della conformità alle norme di commercializzazione è garantito in condizioni soddisfacenti e concedere il riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001, nonché designare il corrispondente ufficiale e i servizi di controllo del Marocco.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I controlli di conformità alle norme di commercializzazione eseguiti dal Marocco sugli ortofrutticoli freschi originari di detto paese sono riconosciuti alle condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1148/2001.

*Articolo 2*

Il nome e l'indirizzo del corrispondente ufficiale del Marocco, sotto la cui responsabilità sono svolte le operazioni di controllo, nonché dei servizi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli medesimi, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001, figurano all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dell'avviso di cui all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa tra la Comunità e il Marocco.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 321 del 6.12.2001, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

Corrispondente ufficiale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Eaux et Forêts  
Quartier Administratif  
Place Abdallah Chefchouani  
BP 607  
Rabat  
Maroc  
Tel. (212-37) 76 36 57/76 05 29  
Fax (212-37) 76 33 78  
E-mail: webmaster@madprm.gov.ma

Servizio di controllo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1148/2001:

Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des Exportations (EACCE)  
Angle Boulevard Mohamed Smiha et Rue Moulay Mohamed El Baâmrani  
Casablanca  
Maroc  
Tel. (212-22) 30 51 04/30 51 73/30 50 91/30 51 95  
Fax (212-22) 30 51 68  
E-mail: eacce@eacce.org.ma

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2002****che deroga al regolamento (CE) n. 449/2001 per quanto riguarda la domanda di aiuto anticipato per i pomodori per la campagna 2002/03**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/2002 <sup>(4)</sup>, stabilisce le condizioni relative alle domande di aiuto che le organizzazioni di produttori di pomodori, pesche o pere presentano all'organismo designato dallo Stato membro. A norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, lo Stato membro può decidere che, entro il 30 settembre, può essere presentata una domanda di aiuto anticipato per il quantitativo totale di pomodori consegnato all'industria di trasformazione entro il 15 settembre.

(2) L'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001 stabilisce le condizioni relative al versamento, da parte dell'organismo competente dello Stato membro, dell'importo dovuto al beneficiario sulla base della domanda di aiuto anticipato di cui all'articolo 12, paragrafo 3. Il versamento di tale importo deve essere effettuato tra il 16 e il 31 ottobre.

(3) La campagna di raccolta dei pomodori in corso è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche eccezionalmente sfavorevoli, soprattutto in Italia. Pertanto il quantitativo di materia prima consegnata all'industria di trasformazione prima del termine del 15 settembre è considerevolmente inferiore a quello abituale. La domanda di aiuto anticipato verterà quindi su quantitativi modesti. I produttori, beneficiando di un aiuto considerevolmente inferiore a quello previsto, potrebbero quindi trovarsi in difficoltà.

(4) Per non penalizzare i produttori in simili circostanze eccezionali occorre, limitatamente alla campagna in

corso, accettare che la domanda di aiuto anticipato per i pomodori sia presentata fino al 10 ottobre e tenere conto dei quantitativi di pomodori consegnati all'industria di trasformazione fino al 30 settembre, se ciò non implica incidenze sfavorevoli per il controllo del regime di aiuto alla produzione. Occorre inoltre permettere di derogare di conseguenza alle date previste per il versamento, da parte dell'organismo competente dello Stato membro, dell'importo dovuto al beneficiario in base alla domanda di aiuto anticipato nonché alle modalità di ripartizione dei quantitativi oggetto della domanda di aiuto finale.

(5) Data l'urgenza della situazione, si impone l'immediata entrata in vigore del presente regolamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 2002/03 in corso e in deroga all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 449/2001, lo Stato membro può stabilire che una domanda di aiuto anticipato possa essere presentata fino al 10 ottobre 2002 per il quantitativo complessivo di pomodori consegnato all'industria di trasformazione fino al 30 settembre 2002, se ciò non implica incidenze sfavorevoli per il controllo del regime di aiuto alla produzione.

*Articolo 2*

1. L'organismo competente dello Stato membro che si avvale della deroga prevista all'articolo 1 versa l'importo dovuto tra il 16 ottobre e il 15 novembre 2002, in deroga all'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma.

2. Qualora sia stata presentata una domanda di aiuto anticipato ai sensi dell'articolo 1, i quantitativi sui quali verte la domanda di aiuto finale sono inoltre ripartiti in due periodi: fino al 30 settembre e a decorrere dal 1° ottobre, in deroga all'articolo 13, paragrafo 3, sesto comma.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 72 del 14.3.2002, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 206 del 3.8.2002, pag. 4.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1793/2002 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2002

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione sia ridotto in ogni Stato membro in cui la produzione effettiva superi il corrispondente quantitativo massimo garantito indicato al paragrafo 3 di detto articolo. Al fine di valutare l'entità del superamento occorre tener conto delle stime di produzione di olive da tavola trasformate in olio d'oliva ed espresse in equivalente olio d'oliva sulla base dei coefficienti fissati rispettivamente per la Spagna nella decisione 2001/650/CE della Commissione <sup>(5)</sup>, modificata dalla decisione 2001/883/CE <sup>(6)</sup>, per la Grecia nella decisione 2001/649/CE della Commissione <sup>(7)</sup>, modificata dalla decisione 2001/880/CE <sup>(8)</sup>, per il Portogallo nella decisione 2001/670/CE della Commissione <sup>(9)</sup>, modificata dalla decisione 2001/878/CE <sup>(10)</sup>, per la Francia nella decisione 2001/648/CE della Commissione <sup>(11)</sup>, modificata dalla decisione 2001/879/CE <sup>(12)</sup>, e per l'Italia nella decisione 2001/658/CE della Commissione <sup>(13)</sup>, modificata dalla decisione 2001/884/CE <sup>(14)</sup>.
- (2) L'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 prevede che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna considerata. Tale importo deve essere stabilito ad un livello che permetta di evitare qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.
- (3) Allo scopo di stabilire la produzione stimata gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i dati

relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva ed eventualmente di olive da tavola per ogni campagna. La Commissione può avvalersi di altre fonti di informazione. Su tale base occorre stabilire ai livelli indicati in appresso la produzione stimata di ogni Stato membro per l'olio d'oliva e le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva.

- (4) Per stabilire l'importo dell'anticipo, occorre tener conto della trattenuta per gli interventi di miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola prevista dall'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento n. 136/66/CEE.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione stimata per l'olio d'oliva è pari a:
- 1 575 575 tonnellate per la Spagna,
  - 2 592 tonnellate per la Francia,
  - 398 588 tonnellate per la Grecia,
  - 713 620 tonnellate per l'Italia,
  - 33 808 tonnellate per il Portogallo.
2. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, la produzione stimata per le olive da tavola espresse in equivalente olio d'oliva è pari a:
- 64 155 tonnellate per la Spagna, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %,
  - 130 tonnellate per la Francia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,
  - 13 000 tonnellate per la Grecia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,
  - 1 806 tonnellate per l'Italia, sulla base di un coefficiente di equivalenza del 13 %,
  - 782 tonnellate per il Portogallo, sulla base di un coefficiente di equivalenza dell'11,5 %.

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.<sup>(5)</sup> GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20.<sup>(6)</sup> GU L 327 del 12.12.2001, pag. 43.<sup>(7)</sup> GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16.<sup>(8)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 42.<sup>(9)</sup> GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16.<sup>(10)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 40.<sup>(11)</sup> GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12.<sup>(12)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 41.<sup>(13)</sup> GU L 327 del 12.12.2001, pag. 44.<sup>(14)</sup> GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16.

3. Per la campagna di commercializzazione 2001/02, l'importo dell'anticipo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 è pari a:

- 57,18 EUR/100 kg per la Spagna,
- 117,36 EUR/100 kg per la Francia,
- 117,36 EUR/100 kg per la Grecia,
- 90,54 EUR/100 kg per l'Italia,

— 117,36 EUR/100 kg per il Portogallo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1794/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 9 ottobre 2002**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 1249/2002 che modifica il regolamento (CE) n. 2366/98, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2003/04**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla constatazione di diversi errori materiali, è necessario rettificare l'articolo 1, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1249/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1249/2002 è rettificato come segue:

- 1) al punto 1, il testo del nuovo articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 2366/98 è modificato come segue:
  - a) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«In base alle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 5 e alle domande di aiuto di cui all'articolo 12, gli Stati membri

produttori stabiliscono per la campagna 2002/03 la produzione stimata in olio d'oliva vergine degli olivi supplementari ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1638/98, moltiplicando la resa media per olivo adulto per la somma:»;

- b) al secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«La resa media per olivo adulto è calcolata dividendo la quantità di olio d'oliva vergine prodotta, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), per la somma:»;

- 2) il testo del punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. All'articolo 14, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

La quantità ammissibile all'aiuto per ciascun olivicoltore è pari alla quantità di olio vergine effettivamente prodotta, ridotta della produzione degli olivi supplementari di cui all'articolo 12 bis, maggiorata della quantità forfettaria di olio di sansa di cui al paragrafo 2 del presente articolo.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 183 del 12.7.2002, pag. 5.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1795/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 ottobre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2528/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1315/2002 <sup>(4)</sup>, prevede l'attuazione di un regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili. Tale regime è stato introdotto per la prima volta per la campagna 2000/01. L'esperienza acquisita nel corso dei primi due anni d'applicazione mette in luce l'opportunità di apportarvi alcune modifiche.
- (2) Appare necessario ridefinire il periodo in cui può aver luogo la distillazione al fine di renderla maggiormente compatibile con i ritmi di produzione vinicola in tutti gli Stati membri produttori. Per lo stesso motivo occorre prevedere un periodo continuativo per la sottoscrizione e l'approvazione dei contratti di distillazione invece dei vari periodi di due settimane attualmente in vigore.
- (3) L'esperienza delle ultime campagne ha dimostrato che i produttori di vino ricorrono maggiormente alla distillazione da parte di terzi, con il rischio che venga perturbato il mercato dell'alcole, dato che non può essere verificato il rispetto del prezzo minimo di acquisto del vino. Occorre pertanto non prevedere più questa possibilità in linea di massima, modificando l'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
- (4) Tuttavia, in alcune regioni della Comunità esistono strutture particolari di produzione e di mercato, comprese quelle delle distillerie che il legislatore europeo aveva già individuato al momento dell'introduzione del regime di distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione. Si tratta dei produttori ubicati nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o nelle superfici piantate a vigna in Austria, i quali, per precisi motivi strutturali, sono stati esentati dall'obbligo di distillazione. Per una di queste regioni è stato necessario modificare le regole per la distillazione di crisi per tener conto dei costi elevati del trasporto verso le distillerie, a causa del loro numero e della loro distribuzione geogra-

fica. Pertanto, senza poter ricorrere alla distillazione da parte di terzi, i produttori delle regioni summenzionate non avrebbero praticamente più accesso alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili. Per non escludere tali produttori dal beneficio della misura comunitaria in questione, è opportuno stabilire che possano continuare a ricorrere alla distillazione da parte di terzi.

- (5) Appare altresì necessario ridefinire i periodi e le condizioni di magazzinaggio dell'alcole ottenuto da tale distillazione, compresa la definizione dell'unità di misura dell'aiuto, al fine di tenere maggiormente conto della realtà economica del settore dell'alcole.
- (6) L'esperienza acquisita ha messo in luce l'esistenza di alcune omissioni nel testo del regolamento (CE) n. 1623/2000, per quanto riguarda in particolare lo svincolo della cauzione in caso di esecuzione quasi totale del contratto, i termini di presentazione della domanda di aiuto e la fissazione di una soglia di tolleranza per il volume dei prodotti immagazzinati ottenuti dalla distillazione. Occorre quindi colmare tali lacune con l'introduzione di nuove disposizioni nel presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

- 1) Il testo del capo II del titolo III è sostituito dal seguente:

«CAPO II

**DISTILLAZIONE FACOLTATIVA**

*Articolo 63*

**Oggetto del capo**

Il presente capo stabilisce le modalità d'applicazione del regime di distillazione del vino in alcole per usi commestibili di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

*Articolo 63 bis*

**Apertura della distillazione**

1. Dal 1° ottobre al 15 dicembre di ciascuna campagna è aperta la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola, prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999; tuttavia, per la campagna 2002/03 la distillazione è aperta dal 1° ottobre al 30 dicembre.

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 20.7.2002, pag. 24.

2. La quantità di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola per la quale ciascun produttore può sottoscrivere contratti è limitata ad una percentuale, da stabilirsi, della sua produzione di tali vini, dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se già dichiarata, la produzione della campagna in corso. Nel corso di una data campagna, il produttore non può cambiare l'anno di produzione scelto come anno di riferimento per il calcolo di tale percentuale. Per la campagna 2002/03 tale percentuale è fissata al 25 %.

La quantità prodotta di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola è unicamente quella che figura come vino nella colonna "vini da tavola" della dichiarazione di produzione di cui alla tabella C del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione (\*).

3. Ciascun produttore che abbia prodotto, durante la campagna in corso, vino da tavola o vino atto a diventare vino da tavola può stipulare uno o più contratti o dichiarazioni di cui all'articolo 65 del presente regolamento. Il contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione di importo pari a 5 EUR/hl. Tali contratti o dichiarazioni non sono trasferibili.

4. Entro il 10 gennaio della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume complessivo delle dichiarazioni o dei contratti presentati per tale distillazione a titolo dell'articolo 65, paragrafo 1, nel periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, per la campagna 2002/03 la data di cui sopra è rimandata al 15 gennaio.

5. Se i quantitativi corrispondenti alle dichiarazioni o ai contratti stipulati, comunicati alla Commissione alla data fissata al paragrafo 4, sono o rischiano di essere superiori ai quantitativi compatibili con le disponibilità di bilancio o superano ampiamente le capacità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili, la Commissione stabilisce una percentuale uniforme di accettazione dei quantitativi dei vini che figurano nelle dichiarazioni o nei contratti notificati. In tal caso, per i quantitativi notificati ma non accettati viene svincolata la cauzione di cui al paragrafo 3.

6. Gli Stati membri approvano i contratti o le dichiarazioni in causa tra il 25 gennaio e il 15 febbraio:

- per la totalità, se la Commissione non ha fissato la percentuale prevista al paragrafo 5,
- per il volume risultante dall'applicazione della percentuale, se quest'ultima è stata fissata.

Tuttavia, per la campagna 2002/03 tali date sono rimandate al 1° febbraio e al 20 febbraio.

Entro il 20 marzo della campagna in corso gli Stati membri comunicano alla Commissione il volume complessivo dei contratti approvati.

Le dichiarazioni o i contratti che sono stati presentati alle autorità competenti degli Stati membri ma non sono stati

notificati alla Commissione a norma del paragrafo 4 non possono essere approvati.

7. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni prima del 25 gennaio limitatamente ad un quantitativo non superiore al 30 % di quello indicato in tali contratti o dichiarazioni. Tuttavia, per la campagna 2002/03 tale percentuale è fissata al 35 %.

8. I quantitativi di vini approvati per ogni contratto devono essere consegnati alle distillerie entro il 15 luglio della relativa campagna.

9. La cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata in proporzione ai quantitativi consegnati, non appena il produttore comprovi la consegna alla distilleria. La cauzione è svincolata integralmente se viene consegnato almeno il 95 % dei volumi contrattuali.

10. Il vino consegnato alla distilleria deve essere distillato entro il 30 settembre della campagna successiva.

(\*) GU L 176 del 29.6.2001, pag. 14.

#### Articolo 64

#### Importo degli aiuti e relative modalità

1. L'aiuto primario di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 da versare al distillatore o, nei casi di cui all'articolo 65, paragrafo 3, del presente regolamento, al produttore per il vino distillato nell'ambito della distillazione contemplata dal presente capo, è fissato per titolo alcolometrico volumico (% vol) di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, come segue:

- 1,751 EUR per % vol/hl per l'alcole greggio, il distillato di vino e l'acquavite di vino,
- 1,884 EUR per % vol/hl per l'alcole neutro.

La domanda di aiuto è presentata all'autorità competente entro il 30 novembre della campagna successiva.

L'autorità competente versa l'aiuto entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione delle prove di cui all'articolo 65, paragrafo 8, del presente regolamento.

2. L'aiuto secondario per il magazzinaggio dei prodotti ottenuti dalla distillazione, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è fissato a 0,00042 EUR al giorno per % vol/hl di prodotto ottenuto dalla distillazione.

La domanda di magazzinaggio è presentata all'autorità competente al più tardi un mese prima della data di inizio del magazzinaggio. Essa può vertere unicamente sull'alcole già distillato. Essa indica almeno il volume e le caratteristiche del prodotto da immagazzinare, nonché le date previste di inizio e fine magazzinaggio.

Salvo opposizione dell'autorità competente notificata nel suddetto termine di 30 giorni, la data prevista per l'inizio del magazzinaggio è considerata la data effettiva.

L'aiuto secondario è versato al distillatore soltanto:

- per un volume di prodotti ottenuti dalla distillazione non inferiore a 100 hl immagazzinato in recipienti di capacità non inferiore a 100 hl,
- per un periodo minimo di 6 mesi e per un periodo massimo di 12 mesi. A decorrere dal settimo mese, il distillatore che non ha chiesto l'anticipo di cui all'articolo 66 del presente regolamento può porre fine anticipatamente al contratto precisando la data finale in una comunicazione destinata all'autorità competente almeno un mese prima della data prescelta.

Il volume dei prodotti per il quale il distillatore può concludere contratti di magazzinaggio nel corso di una campagna è limitato al volume dei prodotti ottenuti dallo stesso distillatore in virtù del presente capo nel corso della stessa campagna o di una delle due campagne precedenti.

I prodotti della distillazione che possono formare oggetto di contratti di magazzinaggio sono ottenuti dal distillatore stesso nel corso delle campagne di cui al comma precedente o, eventualmente, nel corso delle campagne precedenti.

Per il volume dei prodotti ottenuti dalla distillazione immagazzinato è ammessa una tolleranza dello 0,2 % al mese, calcolata in rapporto al tenore in alcole. L'aiuto viene versato se tale percentuale non è superata; mentre se viene superata, l'aiuto non è più versato.

La domanda di aiuto è presentata all'autorità competente entro sei mesi dopo la fine del periodo di magazzinaggio. Gli Stati membri fissano le relative modalità.

L'autorità competente versa l'aiuto secondario entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto.

3. I prodotti ottenuti dalla distillazione per i quali sono corrisposti gli aiuti di cui al presente articolo non possono più essere acquistati dalle autorità pubbliche. Se desidera comunque vendere il proprio alcole alle autorità pubbliche, il distillatore deve rimborsare preventivamente gli aiuti percepiti.

In deroga al primo comma, le autorità pubbliche che abbiano elaborato un programma di vendita di alcole che non interferisce con gli usi tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale per la vendita di alcole nel settore dei carburanti, non rientrano nel divieto di cui al primo comma limitatamente ai quantitativi d'alcole venduti nel quadro di simili programmi.»

2) L'articolo 65 è modificato come segue:

- a) il testo del paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal seguente:

«3. I produttori di cui al paragrafo 1 del presente articolo che dispongono di impianti di distillazione e che intendono procedere alla distillazione di cui al presente capo presentano per approvazione all'autorità competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata "dichiarazione".

I produttori ubicati nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona B o nelle superfici piantate a vigna in Austria di cui al paragrafo 7 dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono fare effettuare la distillazione di cui al presente capo negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavora per conto terzi. A tal fine presentano per approvazione all'autorità competente, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione di consegna alla distillazione, in appresso denominata "dichiarazione".»;

- b) al paragrafo 7 è aggiunta la frase seguente:

«Gli Stati membri possono prevedere termini più brevi o date precise per la presentazione di tale prova all'autorità competente.»;

- c) il primo comma del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. Il distillatore comunica all'autorità competente, entro il termine stabilito dallo Stato membro:

- a) per ciascun produttore che gli abbia consegnato vino e per ogni consegna, il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo del vino, nonché il numero del documento di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/1999, utilizzato per il trasporto del vino sino agli impianti del distillatore;
- b) la prova che è stato distillato nei termini previsti il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione;
- c) la prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 6 entro i termini previsti.»

## Articolo 2

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1796/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 ottobre 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1491/2002 recante modalità di applicazione delle misure specifiche per il vino istituite dai regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio a favore delle regioni ultraperiferiche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 34,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1453/2001 ha istituito un nuovo aiuto per l'invecchiamento del vino «verdello» delle Azzorre.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1491/2002 della Commissione <sup>(2)</sup> le domande di aiuto per l'invecchiamento sono presentate agli organismi competenti entro il 30 settembre 2002.
- (3) Per consentire alle autorità portoghesi di completare l'adozione degli atti amministrativi necessari per la gestione del regime di aiuti è opportuno, in via eccezionale e per la sola campagna 2001/02, accogliere la

richiesta delle autorità portoghesi e prorogare il termine summenzionato al 15 novembre 2002.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 11, il paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1491/2002 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per la campagna 2001/02, le domande per l'aiuto di cui all'articolo 2 sono presentate agli organismi competenti entro il 30 settembre 2002, mentre le domande per l'aiuto di cui all'articolo 4 sono presentate entro il 15 novembre 2002.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 21.8.2002, pag. 49.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1797/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 ottobre 2002**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione <sup>(1)</sup>				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) <sup>(2)</sup>	ACP ( <sup>1</sup> ) ( <sup>2</sup> ) ( <sup>3</sup> )	Bangladesh ( <sup>4</sup> )	Basmati India e Pakistan ( <sup>5</sup> )	Egitto ( <sup>6</sup> )
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(<sup>1</sup>) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(<sup>3</sup>) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(<sup>4</sup>) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(<sup>5</sup>) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(<sup>6</sup>) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(<sup>7</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(<sup>8</sup>) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	264,00	416,00	264,00	416,00	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	221,52	228,23	265,31	286,50	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	234,70	255,89	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	30,61	30,61	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2002 DELLA COMMISSIONE****del 9 ottobre 2002****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002 <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 ottobre 2002 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di novembre 2002 possono essere presentate domande di titoli per 4 461,279 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2002.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'agricoltura*<sup>(1)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.<sup>(2)</sup> GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.

# CORTE DI GIUSTIZIA

## MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA del 17 settembre 2002

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 245, terzo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 160, terzo comma,

visto il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 55,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee quale modificato dalla decisione 2002/653/CE del Consiglio <sup>(1)</sup> consente a Stati terzi di partecipare a procedimenti pregiudiziali dinanzi alla Corte nel caso in cui un accordo, relativo ad un determinato settore, concluso con uno o più Stati terzi, preveda tale partecipazione quando la Corte è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo.
- (2) Occorre stabilire le regole applicabili all'uso delle lingue quando uno Stato terzo partecipa ad un siffatto procedimento pregiudiziale,

con l'approvazione unanime del Consiglio in data 12 luglio 2002,

ADOPTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

### *Articolo 1*

1. All'articolo 29, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati terzi che partecipano ad un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 20, ultimo comma, dello Statuto CE, possono essere autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nel paragrafo 1, diversa da quella processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere.»

2. All'articolo 104, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare ad un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 20, ultimo comma, dello Statuto CE, la decisione del giudice nazionale gli è comunicata nella versione originale, accompagnata da una traduzione in una delle lingue indicate nell'articolo 29, paragrafo 1, scelta dallo Stato terzo interessato.»

### *Articolo 2*

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue di cui all'articolo 29, paragrafo 1, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 settembre 2002.

---

<sup>(1)</sup> GUL 218 del 13.8.2002, pag. 1.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2002

relativa al regime di aiuti C 74/2001 (ex NN 76/2001) a cui il Belgio ha dato esecuzione e al regime di aiuti al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore del settore dei diamanti

[notificata con il numero C(2002) 1345]

(I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/778/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato <sup>(1)</sup> gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli, e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Nel luglio 1999 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte dell'Associazione dei commercianti di diamanti grezzi in relazione a un fondo di compensazione interno del settore dei diamanti (in appresso «il fondo di compensazione»). A seguito di tale denuncia la Commissione ha chiesto al Belgio informazioni supplementari con lettera del 15 novembre 1999 (D/647 13). Con lettera del 6 dicembre 1999 (registrata lo stesso giorno con il numero A/39442), il Belgio ha domandato una proroga fino al 31 gennaio 2000 per fornire tali informazioni, richiesta accettata dalla Commissione con lettera dell'8 dicembre 1999 (D/65127). Con lettera del 27 gennaio 2000 (registrata il 28 gennaio 2000 con il numero A/30751), il Belgio ha domandato un'ulteriore proroga fino al 29 febbraio 2000. Il Belgio ha fornito informazioni supplementari con lettera del 28 febbraio 2000 (registrata il 1° marzo 2000 con il numero A/31802) Una concertazione fra il Belgio e la Commissione ha avuto luogo il 3 febbraio 2000; una seconda concertazione ha avuto luogo il 25 aprile 2000. Diverse lettere con informazioni complementari sono state inviate anche dalla denunciante.
- (2) Il 13 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha annullato, per ragioni di procedura, la decisione che modifica le disposizioni su cui si basava il fondo di compensazione. Sono stati allora sospesi sia i prelievi che i versamenti. Il Belgio si è trovato implicato in diversi procedimenti giudiziari in relazione a pagamenti indebiti.

<sup>(1)</sup> GU C 363 del 19.12.2001, pag. 11.

- (3) In occasione della concertazione del 25 aprile 2000, il Belgio si è impegnato a recuperare le somme versate a Lens Diamond Industries NV, l'unico beneficiario che aveva ricevuto più di 100 000 euro. Con lettera dell'8 agosto 2000 (D/54231) la Commissione ha chiesto una conferma scritta di questo impegno, e ulteriori informazioni riguardo alle procedure di recupero. Con lettera del 28 agosto 2000 (registrata il 29 agosto 2000 con il numero A/37035), il Belgio ha domandato una proroga fino al 30 settembre 2000 per fornire le informazioni richieste, proroga concessa dalla Commissione con lettera del 31 agosto 2000 (D/54503). Il Belgio ha fornito le informazioni con lettera del 2 ottobre 2000 (registrata il 6 ottobre 2000 col numero A/38191). La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera dell'11 ottobre 2000 (D/55155), e con lettera del 29 novembre 2000 (D/55935) ha inviato al Belgio un richiamo in merito a tale richiesta. Il Belgio ha risposto con lettera dell'11 dicembre 2000 (registrata il 13 dicembre 2000 con il numero A/40511). La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni riguardo allo svolgimento della procedura di recupero con lettere del 18 gennaio 2001 (D/50188), 26 marzo 2001 (D/52176), 17 maggio 2001 (D/52040) e 29 giugno 2001 (D/52666). Lo studio legale che rappresenta il Belgio ha risposto con lettera del 9 aprile 2001 (registrata il 10 aprile 2001 col numero A/32970) e con lettera del 21 luglio 2001 (registrata lo stesso giorno col numero A/35663). Il Belgio ha confermato le informazioni di quest'ultima corrispondenza con lettera del 24 luglio 2001 (registrata il 26 luglio col numero A/36056). Il Belgio e lo studio legale che lo rappresenta hanno comunicato informalmente alla Commissione l'intenzione di introdurre un nuovo regime in sostituzione di quello annullato. Con lettera del 31 ottobre 2001 (registrata il 5 novembre 2001 col numero A/38610) il Belgio ha confermato tale informazione.
- (4) Con lettera del 17 ottobre 2001 la Commissione ha informato il Belgio della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato riguardo all'aiuto in oggetto. Il Belgio ha risposto con lettera del 30 novembre 2001 (registrata il 4 dicembre 2001 con il numero SG(A/13215). La decisione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(?)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in cui trattasi.
- (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito solo dalla parte all'origine della denuncia (lettera del 17 gennaio 2002, registrata con il numero A/30398) e dallo stesso fondo di compensazione (lettera del 17 gennaio 2002, registrata col numero A/30353). Essa le ha trasmesse al Belgio con lettera del 24 gennaio 2002 (D/50280) offrendo l'opportunità di commentarle, e ha ricevuto i relativi commenti dello studio legale con lettera del 28 febbraio 2002 (registrata il 1° marzo 2002 con il numero A/31591), e del Belgio con lettera del 6 marzo 2002 (registrata l'11 marzo 2002 col numero A/31853). Con lettera del 20 marzo 2002 (registrata il 22 marzo 2002 col numero A/32195), lo studio legale ha infine inviato una copia della rivista *National Geographic* del marzo 2002, che contiene vari articoli riguardanti i diversi aspetti dei diamanti.

## II. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

- (6) Le misure in questione sono dirette a promuovere il settore dei diamanti di Anversa e ad evitare che questa industria si trasferisca in paesi terzi, al di fuori dell'Unione europea. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso la concessione, ai datori di lavoro di tale settore, di sovvenzioni che compensano in parte gli oneri sociali a loro incumbenti.
- (7) Il regime originario era stato stabilito con la legge del 26 marzo 1999 relativa al piano d'azione belga per l'occupazione 1998 <sup>(?)</sup>, e con il Regio decreto del 3 giugno 1999 <sup>(4)</sup> che modifica il Regio decreto del 21 novembre 1960 <sup>(5)</sup> che fissa lo statuto del fondo di compensazione interno del settore dei diamanti.
- (8) Tale regime prevedeva un'imposta applicata sul valore di ogni transazione relativa ai diamanti, richiesta a tutte le persone fisiche o giuridiche aventi come attività principale o secondaria il commercio o l'industria dei diamanti. Tutte le imprese stabilite in Belgio dovevano pagare questa

<sup>(?)</sup> Cfr. nota 1.

<sup>(?)</sup> Gazzetta ufficiale belga (Moniteur Belge) dell'1.4.1999.

<sup>(4)</sup> Gazzetta ufficiale belga (Minatore Belghe) del 22.6.1999, pag. 23426.

<sup>(5)</sup> Gazzetta ufficiale belga (Minatore Belghe) dell'8.12.1960.

imposta. Con «transazione» si intende ogni accordo diretto alla creazione di una plusvalenza nell'insieme delle azioni di vendita del diamante, sia sul mercato interno che estero<sup>(6)</sup>. L'importo dell'imposta era stato fissato allo 0,08 % a partire dal 1° aprile 1999. A decorrere dal 1° aprile 2000 l'imposta sarebbe stata aumentata allo 0,10 %. I versamenti per il 1999 sono stati stimati a 313 125 000 Def (7,76 milioni di euro)<sup>(7)</sup>.

- (9) Gli importi riscossi erano usati come sovvenzioni di compensazione per i datori di lavoro impieganti manodopera nella lavorazione del diamante (operazioni di taglio, lucidatura, riparazione e segatura). Le sovvenzioni venivano stabilite da un comitato di gestione ed erano limitate all'importo dei contributi a carico del datore di lavoro nell'ambito del regime generale di sicurezza sociale. In pratica esse coprivano solo in parte questi oneri imprenditoriali. Il diritto dei datori di lavoro di beneficiare di queste sovvenzioni ha preso effetto il 1° luglio 1999. Secondo il Belgio le sovvenzioni rappresentavano allora il 33 % dei salari complessivi; ammontavano in media all'1,2 %, variando dallo 0,5 % al 3 %, dei costi di produzione totali. Il sistema aveva un carattere decrescente: in caso di successo il numero dei lavoratori sarebbe aumentato, e avrebbe comportato una riduzione dell'importo della sovvenzione per lavoratore. Il Belgio ritiene che tutte le imprese beneficiarie tranne una rientrino nella definizione comunitaria di piccole o media impresa.
- (10) Con decisione del 13 marzo 2000 il Consiglio di Stato ha annullato la misura del 1999. Il totale delle sovvenzioni di compensazione versate ammontava a 172 254 892 DEF (4,27 milioni di euro). Solo in un caso, quello di LES Demente Industrie NV, l'importo superava 100 000 euro, ammontando a [...] (\*). Per quanto riguarda l'applicazione del regime annullato, il Belgio si era intanto impegnato a rispettare la regola de minimis<sup>(8)</sup> (in appresso «regolamento de minimis»).
- (11) Quando il Belgio ha informato la Commissione del regime destinato a sostituire quello che era stato annullato, la discussione su tutti gli aspetti di questo nuovo regime non era ancora stata conclusa; complessivamente, tuttavia, il nuovo regime differisce appena da quello originario. L'importo da percepire sarebbe stato fissato anch'esso allo 0,10 %; la base imponibile e la determinazione delle sovvenzioni non sarebbero state modificate. Il regime sarebbe entrato in vigore solo il primo o il secondo trimestre del 2002, con una durata di validità in linea di principio illimitata. Va osservato che il Belgio non si è impegnato a rispettare il regolamento de minimis per quanto riguarda l'applicazione del nuovo regolamento.

### Ragioni d'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2

- (12) Nella sua valutazione preliminare la Commissione ha spiegato che, a suo avviso, le misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, e che si tratterebbe di aiuti al funzionamento, per i quali non risulta possibile alcuna deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato.

### III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (13) La denunciante, l'Associazione dei commercianti di diamanti grezzi, sostiene le argomentazioni presentate dalla Commissione nella sua decisione di avvio del procedimento. La misura va in effetti a vantaggio dell'industria del diamante belga e porta inoltre a una discriminazione fra i commercianti di diamanti grezzi, poiché coloro che non esercitano attività industriali non ne traggono alcun beneficio. La misura è in contrasto con gli interessi di questi ultimi commercianti: un commerciante belga che acquisti un diamante grezzo per venderlo in Germania deve pagare l'imposta, mentre ne è esente un commerciante non belga che effettui la stessa transazione.
- (14) Il fondo di compensazione sostiene le argomentazioni del Belgio.

### IV. COMMENTI DEL BELGIO

- (15) In primo luogo, il Belgio è sorpreso del fatto che la decisione di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato non riguardi solo la misura annullata ma anche quella proposta, della quale il Belgio non aveva ancora formalmente informato la Commissione.

<sup>(6)</sup> Ne consegue che l'imposta riguarda anche le esportazioni, ma non le importazioni.

<sup>(7)</sup> NB: Non è inusuale, nel settore del commercio dei diamanti di Anversa, che, prima che sia trovato un acquirente definitivo, una partita di diamanti sia venduta a intermediari e commercianti successivi, e che quindi sia oggetto di più transazioni. L'imposta non riguarda tuttavia transazioni che non sono dirette alla creazione di una plusvalenza.

(\*) Segreto d'affari.

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

- (16) Il Belgio sostiene poi che le risorse del fondo per il settore del diamante non sono risorse statali secondo la definizione di aiuto di Stato dell'articolo 87, paragrafo 1, come risulta dalla sentenza *PreussenElektra* <sup>(9)</sup>. Non vi è alcun trasferimento di risorse statali; i contributi dei commercianti sostituiscono i contributi a carico dei datori di lavoro. Per lo Stato, l'impatto sul bilancio è neutro. Il fatto che i contributi siano percepiti in virtù di disposizioni di legge nulla toglie a questa argomentazione.
- (17) In terzo luogo, il Belgio sostiene che il regime comporta soltanto un rafforzamento del meccanismo di solidarietà che esiste in ogni sistema di sicurezza sociale. In questo contesto, tuttavia, i contributi sociali non vengono più pagati dagli imprenditori industriali ma da tutto il settore del diamante, compresi i commercianti. A parte questa modifica del meccanismo di solidarietà, non vi è alcun altro cambiamento del sistema. Questa argomentazione è confermata dal fatto che un istituto di sicurezza sociale cooperante può assumere su di sé la responsabilità di riscuotere l'imposta di compensazione. Il regime per il settore del diamante può essere paragonato a un sistema di sicurezza sociale specifico per un dato settore, come ne esistono altri, ad esempio per i marittimi.
- (18) Il Belgio aggiunge che la misura non ha alcun effetto sugli scambi commerciali fra Stati membri. La situazione di Anversa è estremamente specifica. La città è il più importante centro per il commercio dei diamanti grezzi nell'UE <sup>(10)</sup>. Anversa rappresenta, secondo le stime, l'80 % del commercio di diamanti grezzi nella Comunità europea. Appena lo 0,1 % dei diamanti grezzi commercializzati ad Anversa arriva in altri Stati membri per esservi lavorato. Il valore annuo dei diamanti grezzi lavorati ad Anversa ammonta a circa 500 milioni di USD.
- (19) Non vi è alcuna distorsione della concorrenza nei confronti dei commercianti di diamanti grezzi. Le sovvenzioni di compensazione riguardano solo l'attività industriale, e non hanno ripercussioni negative per i commercianti. Le sovvenzioni, inoltre, portano a una diminuzione dei costi dei diamanti lavorati, cosa di cui traggono vantaggio anche i commercianti. Il Belgio ha fornito una relazione interinale che mostra un effetto positivo per tutta l'industria del diamante di Anversa.
- (20) Il Belgio rinvia inoltre alla causa «*Künstlersozialversicherung*» (previdenza sociale degli artisti) <sup>(11)</sup>, che sembra mostrare analogie con la misura per il settore dei diamanti. In tale causa è stato osservato che le case editrici e le agenzie di stampa pagano obbligatoriamente un contributo ad alcune assicurazioni per artisti e giornalisti. La Commissione ha contestato la misura poiché essa portava a una doppia imposizione. Non ha mai invocato l'applicabilità delle regole sugli aiuti di Stato, benché la Germania contribuisca anch'essa al sistema con risorse proprie.
- (21) Il Belgio ha fornito un'analisi realizzata da uno studio di ricerche economiche. In tale relazione vengono in primo luogo descritti i concorrenti all'interno e al di fuori della Comunità europea. Secondo la relazione, le imprese dei diamanti nei Paesi Bassi hanno natura locale, poiché si rivolgono principalmente ai turisti ad Amsterdam e all'industria dei gioielli locale. Il settore tedesco, secondo la relazione, è più industrializzato, e opera su una scala più vasta di quello olandese. Le imprese tedesche, prosegue la relazione, sono specializzate nella lavorazione dei diamanti per scopi medici e nelle attività di riparazione. Queste imprese non sono pertanto in concorrenza con l'industria del diamante belga, che tende ad essere specializzata nella lavorazione su larga scala di diamanti relativamente grossi e preziosi. I concorrenti più importanti si trovano in India, Israele, negli Stati Uniti, in Thailandia, Sri Lanka, Cina, Russia e Sudafrica.
- (22) In secondo luogo, la relazione contiene anche statistiche sul commercio dei diamanti grezzi e lavorati. Da tali statistiche non emerge alcun effetto sugli scambi commerciali intracomunitari. Le spedizioni di diamanti grezzi nei Paesi Bassi, in Germania, Francia e Italia sono aumentate durante il periodo in cui è stata applicato il provvedimento belga. L'incremento percentuale è addirittura più elevato di quello delle esportazioni verso paesi terzi. Le esportazioni belghe di diamanti lavorati verso la Francia sono calate dopo l'introduzione della misura, quelle verso i Paesi Bassi, la Germania e l'Italia sono aumentate. Tale aumento è continuato dopo l'annullamento della misura, il che fa sorgere dei dubbi quanto a suoi eventuali effetti. La relazione contiene anche dati sulle importazioni di diamanti lavorati in Belgio. Da tali dati non può essere tratta alcuna chiara conclusione sugli effetti della misura. Ad ogni modo, la maggior parte (70-80 %) delle importazioni di diamanti lavorati riguarda diamanti che sono stati esportati e che sono stati reimportati dopo un'ispezione.

<sup>(9)</sup> Sentenza del 13 marzo 2000 nella causa C 379/98, *PreussenElektra QG e Schleswig AG contro Windpark Reusenköge III GmbH*.

<sup>(10)</sup> La società De Beers esercita un vero e proprio monopolio. Una quarantina di «supervisor» vendono diamanti grezzi ad Anversa. Non vi sono «supervisor» negli altri Stati membri.

<sup>(11)</sup> Sentenza dell'8 marzo 2001 nella causa C 68/99, *Commissione contro Repubblica federale di Germania*, Racc. pag. I-1865.

- (23) In terzo luogo, la relazione contiene un'analisi delle conseguenze dell'imposta per i commercianti. La relazione conclude che l'imposta non porta ad alcuna discriminazione dei commercianti «misti» rispetto ai commercianti «puri», poiché si ritiene che nessun commerciante utilizzi le entrate di altre attività per attenuare gli effetti dell'imposta. Questo ragionamento implica anche che i prezzi fissati dai commercianti non dovrebbero venire influenzati dalle sovvenzioni che essi ricevono per le loro attività industriali. Le sovvenzioni costituiscono inoltre solo una parte esigua del prezzo totale (circa l'1,2 % dei costi totali) e dei contributi, e riguardano la stessa catena di produzione dei diamanti, cosa che riduce l'effetto netto.
- (24) La relazione termina con due osservazioni generali. In primo luogo, la misura in questione potrebbe essere vista come un correttivo per rimediare a una debolezza del mercato. Il commercio dei diamanti viene agevolato dalle «esternalità» che derivano dalla presenza dell'industria dei diamanti. La misura porta a una «internalizzazione di queste esternalità». La seconda osservazione generale è che il costo del lavoro in Belgio è alto, e il sistema impositivo e contributivo porta a distorsioni. La misura in oggetto, secondo la relazione, serve solo a eliminare tali distorsioni.

## V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

### V.1. Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

#### *Risorse statali — Sentenza PreussenElektra*

- (25) Gli importi percepiti devono essere considerati come risorse statali. La misura consiste in un'imposta parafiscale. L'ammontare e la destinazione dei fondi sono stabiliti dalla legislazione belga. In diverse sentenze la Corte di giustizia ha stabilito che le imposte parafiscali possono costituire aiuti di Stato <sup>(12)</sup>. La Commissione ritiene che la sentenza nella causa C-379/98 (PreussenElektra) <sup>(13)</sup> non si applichi ai fatti e alle circostanze in questione. In nessun caso le imprese dei diamanti ricevono le sovvenzioni direttamente dalle società contribuenti. Le disposizioni legislative non fissano alcun prezzo minimo per il prodotto in questione, come avveniva nella causa PreussenElektra. Nel caso del fondo di compensazione, si tratta di un'imposta parafiscale «classica», stabilita dalla legge e gestita da un fondo istituito dalla stessa legge, che riscuote gli importi dell'imposta parafiscale e versa le sovvenzioni. Il ministero del Lavoro approva l'importo delle sovvenzioni. Un commissario del Governo, nominato dal Re su proposta del ministro competente, fra l'altro, per il lavoro, partecipa alle riunioni degli organi di controllo con voto consultivo. Può tuttavia impugnare qualsiasi decisione che giudichi contraria alla legge o allo statuto, e la sua impugnazione ha effetto sospensivo. La decisione interessata diventa definitiva a condizione che il ministro non la dichiari nulla entro un termine di 20 giorni pieni. Il sistema è disciplinato dal diritto pubblico. Nell'ambito del regime annullato, il Re nominava tutti i membri dell'organo di gestione generale e tutti i membri del comitato di gestione speciale che doveva assistere tale organo. Per quanto riguarda il regime proposto, il Belgio ha spiegato che sulle disposizioni relative alla gestione del fondo di compensazione sono ancora in corso trattative e concertazioni.

#### *Vantaggio selettivo e (potenziale) distorsione*

- (26) Gli aiuti che, su un periodo di tre anni, superano il livello dei 100 000 EUR per una singola impresa, falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, un parziale sgravio degli oneri sociali che gravano sulle imprese di un particolare settore industriale costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trat-

<sup>(12)</sup> Cfr. in particolare la sentenza nella causa C 78/76, Steinike und Weinlig contro Germania, Racc. 1977 pag. 595. Ai punti 21 e 22 della motivazione la Corte stabilisce che: «Il divieto di cui all'articolo 91, paragrafo 1, riguarda il complesso degli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali, prescindendo dalla distinzione tra l'aiuto concesso direttamente dallo Stato e quello concesso da enti pubblici o privati ch'esso istituisce o designa al fine della gestione. Quanto all'applicazione dell'articolo 92, sono però sostanzialmente gli effetti dell'aiuto nei confronti delle imprese o dei produttori beneficiari dello stesso che vanno presi in considerazione, non già la situazione degli enti che distribuiscono o gestiscono l'aiuto. Un provvedimento della pubblica autorità che favorisca determinate imprese o determinati prodotti non perde il suo vantaggio gratuito per il fatto di venire in tutto o in parte finanziato da contributi imposti dalla stessa autorità alle imprese considerate».

<sup>(13)</sup> Cfr. la nota 8.

tato se tale misura è diretta ad esentare parzialmente tali imprese dagli oneri pecuniari derivanti dalla normale applicazione del sistema generale di previdenza sociale, senza che questo esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema <sup>(14)</sup>. Le sovvenzioni di compensazione costituiscono una tale esenzione a favore delle imprese belghe che operano nell'industria del diamante e, per quanto riguarda il vecchio regime, a favore in particolare di LES Demente Industrie NV. Né i datori di lavoro del settore del diamante in altri Stati membri né i datori di lavoro di altri settori industriali in Belgio possono beneficiare di una simile compensazione per i loro oneri sociali. Nel sistema sociale belga i datori di lavoro contribuiscono in modo forfettario al finanziamento della sicurezza sociale dei loro dipendenti. La misura in oggetto crea un'eccezione selettiva, al di fuori del sistema generale, per i datori di lavoro del settore del diamante. Il risultato è una distorsione della concorrenza a favore di questi ultimi. L'argomentazione secondo la quale questo specifico sistema rafforza il meccanismo di solidarietà all'interno del settore dei diamanti non toglie nulla a tale conclusione. Lo stesso Belgio considera il regime come un adattamento specifico per il settore dei diamanti, e menziona le specifiche circostanze di questo settore che hanno portato il paese ad adottare le misure in questione. Ciò conferma che la misura non è giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema sociale belga. La Corte ha in effetti stabilito nella causa *Maribel bis/ter* che un'operazione che persegue una politica dell'occupazione con mezzi che presentano un beneficio diretto solo per la situazione concorrenziale delle imprese interessate appartenenti a taluni settori di attività economica, non è giustificata dalla natura e dalla struttura del regime di previdenza sociale vigente in Belgio <sup>(15)</sup>.

- (27) Per quanto riguarda l'osservazione del Belgio secondo la quale esistono altri sistemi di sicurezza sociale specifici per taluni settori, in particolare per i marittimi, va osservato che la Commissione, negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi, ha chiarito il concetto di aiuto di Stato a questo riguardo e, tenuto conto delle caratteristiche estremamente specifiche di questo settore, le condizioni a cui tali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune <sup>(16)</sup>.
- (28) Con l'annullamento del regime da parte del Consiglio di Stato, l'organo di gestione del fondo di compensazione non è più abilitato a svolgere le sue funzioni. Il ministro dell'Occupazione ha assunto la gestione provvisoria delle risorse finanziarie disponibili, e ha nominato a tal fine delle persone che vengono controllate da un collegio di liquidatori. L'annullamento ha anche comportato la scomparsa della base per i pagamenti da e al fondo. Di conseguenza il fondo è coinvolto in una serie di procedimenti giudiziari di recupero per pagamenti indebiti. Il collegio dei liquidatori ha tuttavia preso la decisione di principio di procedere al recupero delle sovvenzioni e al rimborso dei contributi solo dopo l'adozione di una prima decisione di principio riguardo a questi procedimenti. La Commissione ne conclude che il recupero non avverrà immediatamente e che esso è incerto, poiché dipende da decisioni future. Attualmente il vantaggio continua a sussistere. Dalle informazioni fornite dal Belgio emerge che il regime proposto apporterebbe vantaggi equivalenti, e in realtà molto più consistenti poiché esso sarebbe applicabile per una durata illimitata.

#### *Influenza negativa sugli scambi tra Stati membri*

- (29) Allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi, secondo la giurisprudenza della Corte, sono da considerarsi influenzati dall'aiuto <sup>(17)</sup>. Nel caso in oggetto le sovvenzioni rafforzano la posizione delle imprese di diamanti sul mercato dei diamanti lavorati. Queste imprese esportano il grosso della loro produzione, di cui una parte cospicua va ad altri Stati membri. Come ha indicato il Belgio, negli altri Stati membri vi sono piccole concentrazioni di questa attività, in particolare nei Paesi Bassi (Amsterdam) e in Germania (Idar-Oberstein).

<sup>(14)</sup> Sentenza del 5 ottobre 1999 nella causa C-251/97, Francia contro Commissione, Racc. pag. I-6639, punto 36 della motivazione. Tale punto rimanda alla sentenza del 2 luglio 1974 nella causa 173/73, Italia contro Commissione, Racc. pag. 709, punto 33, e alla sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87, Francia contro Commissione, Racc. pag. I-307, punto 41.

<sup>(15)</sup> Sentenza del 17 giugno 1999 nella causa C-75/97, Belgio contro Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 39, della motivazione.

<sup>(16)</sup> Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi (GU C 205 del 5.7.1997).

<sup>(17)</sup> Sentenza del 17.9.1980, Philip Morris contro Commissione, 730/79, Racc. pag. 2671, punto 11, della motivazione, e sentenza del 30.4.1998, Vlaams Gewest contro Commissione, T-214/95, Racc. pag. II-717, punto 50.

- (30) La Commissione non può condividere l'argomentazione secondo la quale le imprese di diamanti nei Paesi Bassi e in Germania non sarebbero in concorrenza con quelle belghe. La concorrenza invece esiste: ci si può aspettare che la clientela locale (i gioiellieri locali, il commercio all'ingrosso nel settore dei gioielli, ecc.) faccia un'analisi del rapporto qualità-prezzo dei diamanti «locali» rispetto a quello delle esportazioni belghe. Si può anche ritenere che la concorrenza sia stimolata pure dai turisti, nella misura in cui i centri per i diamanti sono noti nel mondo intero. Alcune imprese ad Amsterdam vendono in effetti ad esempio una parte significativa dei loro prodotti ad Americani che già conoscono la reputazione dell'impresa. La concorrenza con Anversa viene già presa in considerazione dal cliente al momento della scelta del viaggio.
- (31) Le imprese di diamanti belghe si collocano inoltre in generale nello stesso segmento di mercato delle loro concorrenti europee. Anversa ha già perso una cospicua quota di mercato a vantaggio di imprese situate in paesi con manodopera a basso costo. Le imprese belghe saranno sempre più obbligate a rafforzare la loro posizione sul segmento dell'alta qualità — ossia proprio sul segmento in cui operano diverse imprese olandesi (e probabilmente anche tedesche). L'osservazione formulata dallo studio di ricerche economiche incaricato dal Belgio, secondo la quale va operata una distinzione fra le imprese belghe specializzate in attività «su larga scala», e le imprese degli altri Stati membri che svolgerebbero attività «su scala più piccola», non è fondata<sup>(18)</sup>. Si tratta dello stesso mercato del prodotto<sup>(19)</sup>.
- (32) Anche se la prima conseguenza delle sovvenzioni è una diminuzione del costo del lavoro, non può essere escluso che esse rafforzino anche la posizione delle imprese beneficiarie sui mercati di input, in particolare sul mercato del diamante grezzo. L'impresa De Beers si trova in una posizione particolarmente forte su tale mercato. Per tutta l'Europa, esse consente solo a una quarantina di «supersoristi» stabiliti ad Anversa di vendere diamanti grezzi. È consueto che i diamanti grezzi siano oggetto di diverse transazioni successive prima di essere lavorati. Le stesse imprese belghe, olandesi, tedesche, ecc. si ritrovano quindi su questo mercato.
- (33) La Commissione concorda con le conclusioni della relazione svolta dallo studio di ricerche economiche, che indica (pag. 2) che «le cifre relative al commercio devono essere interpretate con grande prudenza e non possono fornire prove decisive». Sui periodi presi in considerazione, sui termini che potrebbero essere necessari per stabilire gli effetti della misura e su tutta una serie di altri fattori che potrebbero influenzare i dati forniti la discussione è infatti aperta. Inoltre, non va minimizzata l'entità dell'industria del diamante al di fuori del Belgio e all'interno del mercato comune. Sulla base delle informazioni fornite dal Belgio può essere ad esempio calcolato che la percentuale di lavoratori del diamante nella Comunità europea e al di fuori del Belgio rappresenta circa il 7-10 % del totale<sup>(20)</sup>.
- (34) La misura annullata e la misura proposta rafforzano di conseguenza la posizione concorrenziale delle imprese belghe del diamante rispetto ai concorrenti di altri Stati membri. Nella misura in cui il Belgio non rispetta le condizioni del regolamento de minimis, com'è avvenuto almeno per quanto riguarda l'impresa LES Demente Industrie NV, la Commissione ritiene che la misura annullata e quella proposta incidano sugli scambi commerciali fra Stati membri.
- (35) Dato che tutti gli elementi della definizione di aiuto sono presenti, la Commissione ritiene che la misura annullata e il nuovo regime previsto costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, nella misura in cui il Belgio non osserva le condizioni del regolamento de minimis.
- (36) Il Belgio ha di conseguenza violato le disposizioni dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato accordando degli aiuti senza notificazione e approvazione preventiva.

<sup>(18)</sup> Anche la maggior parte delle imprese belghe, inoltre, sono molto piccole, e vi sono anche imprese di dimensioni «medie» ad Amsterdam.

<sup>(19)</sup> Il Belgio non ha dimostrato che il segmento dei diamanti per uso medico è del tutto distinto dagli altri segmenti del settore del diamante, e non ha neanche dimostrato che non vi è nessuna impresa belga operante su tale segmento. Anche se ricorressero tutte queste condizioni, rimarrebbe comunque un'eccezione, anche in Germania: Idar-Oberstein è nota soprattutto per l'industria delle pietre preziose, non per gli strumenti chirurgici.

<sup>(20)</sup> Questa cifra non tiene conto dei diversi gradi di impiego e del fatto che una parte consistente del lavoro nel settore del diamante viene svolta in nero.

*Confronto con la «Künstlersozialversicherung»*

- (37) Il dossier d'infrazione trattato dalla Corte nella causa C-68/99 ha una portata limitata, come sottolinea il punto 14 delle motivazioni della sentenza, e non modifica l'analisi della Commissione delle misure interessate alla luce delle regole sugli aiuti di Stato. In ogni caso, l'assenza di un'analisi da parte della Commissione dal punto di vista degli aiuti di Stato nulla cambia all'analisi del fondo di compensazione del settore del diamante.

**V.2. Compatibilità dell'aiuto con il mercato comune**

- (38) L'aiuto accordato in virtù del vecchio regime, e quello da accordare in virtù del regime proposto, porta a una diminuzione delle spese correnti delle imprese beneficiarie senza che vi sia alcun legame con qualche costo di investimento ammissibile o con la creazione di occupazione. La Commissione considera pertanto tale aiuto come un aiuto al funzionamento.
- (39) La Commissione è tenuta a verificare la compatibilità dell'aiuto rispetto al trattato CE. Ha pertanto esaminato se le deroghe previste all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE sono applicabili. Le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 2, del trattato non sono applicabili, dato che le misure in questione: a) non costituiscono aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; b) non sono destinate a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, e c) non sono necessarie per compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania. Non sono neanche applicabili le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d): le misure in oggetto non costituiscono difatti aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, né aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un progetto di comune interesse europeo o a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
- (40) Il Belgio non ha comunque cercato di giustificare gli aiuti sulla base di una delle ragioni sopra menzionate.
- (41) Non è neanche applicabile la seconda parte della deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, che riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, poiché la misura in questione non è destinata ad investimenti iniziali o per la creazione di occupazione in una regione in cui le imprese sono ammissibili ad aiuti di questo tipo. L'aiuto non è neanche accordato ad imprese situate in una regione ultraperiferica. Non è applicabile nemmeno la prima parte di questa deroga, che riguarda gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche. In primo luogo l'aiuto non è destinato alla ricerca e sviluppo, a obiettivi ambientali o a investimenti da parte di piccole e medie imprese. In secondo luogo esso è destinato ad essere un aiuto all'occupazione di natura settoriale, ma non ricorrono le condizioni a cui la Commissione può ritenere che esso sia compatibile con il mercato comune. Sia negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione<sup>(21)</sup> che nella comunicazione della Commissione relativa al controllo degli aiuti pubblici e riduzione del costo del lavoro<sup>(22)</sup>, la Commissione indica che aiuti di questo tipo, limitati a uno o più settori sensibili in situazione di sovraccapacità o di crisi, nella maggior parte dei casi sono tali da non poter essere di norma considerati compatibili con il mercato comune. Il punto 23 della comunicazione sopra menzionata stabilisce che una riduzione degli oneri sociali può risultare realmente efficace soltanto qualora essa riguardi settori meno esposti alla concorrenza internazionale, in particolare alcune attività del terziario. L'industria del diamante non è affatto al riparo dalla concorrenza internazionale. Il Belgio argomenta che le sovvenzioni in questione correggono una debolezza del mercato in relazione alle externalità che derivano dal commercio dei diamanti, e che sono la conseguenza degli oneri sociali elevati. La Commissione non trova tuttavia in tali argomentazioni alcun fondamento per decidere a favore della compatibilità. L'esistenza di queste debolezze, che potrebbero essere osservate in diversi settori, non ha convinto la Commissione, nell'elaborazione degli orientamenti e della comunicazione sugli aiuti all'occupazione, che simili misure, data la distorsione della concorrenza che esse causano, possano essere considerate compatibili con il mercato comune.

<sup>(21)</sup> GU C 334 del 2.12.1995, pag. 4. La proroga del periodo di validità è stata pubblicata nella GU C 371 del 23.12.2000, pag. 12.

<sup>(22)</sup> GU C 1 del 3.1.1997, pag. 10.

- (42) Dato che non è applicabile nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, la misura annullata e quella prevista, nella misura in cui il Belgio non rispetta le condizioni del regolamento de minimis, sono incompatibili con il mercato comune.
- (43) Il recupero di aiuti incompatibili e illegali è un obbligo imposto alla Commissione dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio <sup>(23)</sup>. Questa misura è necessaria per ripristinare la situazione anteriore e per annullare tutti i vantaggi economici derivati al beneficiario dell'aiuto illegale a decorrere dalla data della concessione di questo. Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno belga, a condizione che queste ne consentano l'esecuzione immediata ed effettiva. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati al tasso commerciale, sulla base del tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

## VI. CONCLUSIONI

- (44) Le sovvenzioni alle imprese del diamante belghe, concesse dal fondo di compensazione interno del settore dei diamanti istituito dal regime annullato, in particolare l'aiuto a favore di LES Demente Industrie NV, e le sovvenzioni da concedere da parte del fondo di compensazione come previsto dal Belgio, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, nella misura in cui il Belgio non rispetta le condizioni del regolamento de minimis.
- (45) La Commissione constata che il Belgio ha illegalmente dato esecuzione alla misura di aiuto del 1999 in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Il fatto che la misura sia stata annullata dal Consiglio di Stato nulla toglie a questa conclusione.
- (46) Le sovvenzioni alle imprese del diamante effettuate in virtù della misura annullata e della misura proposta, nella misura in cui il Belgio non rispetta le condizioni del regolamento de minimis, devono essere considerate come aiuti al funzionamento. Poiché non è applicabile nessuna delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, gli aiuti sono incompatibili con il mercato comune.
- (47) Gli aiuti illegali devono essere recuperati presso i beneficiari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'aiuto di Stato al quale il Belgio ha dato esecuzione in favore delle imprese del diamante, nella misura in cui non sono soddisfatte le condizioni del regolamento della Commissione relativo agli aiuti de minimis, così come l'aiuto di Stato al quale il Belgio intende dare esecuzione in favore delle imprese del diamante, sono incompatibili con il mercato comune.

### *Articolo 2*

Il Belgio prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione.

Il recupero viene eseguito senza indugio e secondo le procedure del diritto interno a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente-sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

### *Articolo 3*

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, il Belgio informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

<sup>(23)</sup> GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1.

*Articolo 4*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2002.

*Per la Commissione*  
Mario MONTI  
*Membro della Commissione*

---

**RETTIFICHE**

**Rettifica della direttiva 2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 158 del 30 giugno 2000)*

A pagina 68, la parola «Papaya» va sostituita dalla parola «Uva spina».

A pagina 69, la parola «Melograni» va sostituita dalla parola «Papaya».

---